

STATUTO

FONDAZIONE CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

ente del terzo settore

Articolo 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Su iniziativa della "CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO", (di seguito denominata anche l'"Ente Fondatore"), è costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 una Fondazione denominata

"FONDAZIONE CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO ETS"

(di seguito denominata anche la "Fondazione").

La fondazione ha l'obbligo di utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni rivolte al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La sede legale della Fondazione è stabilita in Borgo Valsugana (TN) presso la sede legale della "Cassa Rurale Valsugana e Tesino", all'indirizzo pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito del territorio di riferimento dell'Ente Fondatore. Entro tale ambito territoriale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento.

Articolo 2 - FINALITA' E PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Nell'esercizio della sua attività, la Fondazione è rivolta a favorire i soci dell'Ente Fondatore e gli appartenenti alle comunità locali in cui opera l'Ente Fondatore, perseguendo, nello spirito dell'articolo 2 dello Statuto dell'Ente Fondatore, il miglioramento delle condizioni

morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Fondazione si propone in particolare di:

- a) favorire e diffondere la conoscenza delle lingue straniere;
- b) offrire assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci dell'Ente Fondatore e dei loro familiari, anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati;
- c) stipulare convenzioni con associazioni di categoria, ordini professionali, altri enti e persone fisiche e giuridiche, finalizzate a proporre ai soci dell'Ente Fondatore e ai loro familiari prestazioni e servizi consulenziali, assistenziali, previdenziali e medico-specialistici a condizioni favorevoli;
- d) organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;
- e) promuovere la collaborazione fra tutti i soggetti operanti nel territorio di competenza disponibili a realizzare iniziative conformi agli scopi statuari;
- f) promuovere la ricerca artistica compresa la tutela, la conservazione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, ambientale e naturalistico del territorio di competenza;
- g) promuovere ogni forma della conoscenza della cooperazione, in particolare del credito, mediante iniziative di studio, viaggi di apprendimento, ricerca e di formazione;
- h) promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà e di uguaglianza sociale, di promozione della cultura della pace e dell'integrazione fra le persone, in particolare tra le nuove generazioni;
- i) promuovere attività volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, all'istruzione, alla formazione e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto e alla condivisione;
- j) promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo territoriale legato a nuove tecnologie IT e nuove modalità di connettività;
- k) promuovere attività volte alla valorizzazione del territorio, attraverso la realizzazione, promozione e sponsorizzazione di progettualità legate alla dimensione green, alla cura

dell'ambiente, all'economia circolare e sostenibile, alle energie rinnovabili, anche attraverso un percorso di formazione, con possibilità di stipula di specifiche convenzioni con enti di formazione pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento;

l) stipulare convenzioni con associazioni di categoria, ordini professionali, altri enti e persone fisiche e giuridiche, finalizzate a proporre ai soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino prestazioni e servizi consulenziali e assistenziali a condizioni favorevoli.

Articolo 3 - ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche.

I suddetti scopi potranno in particolare essere perseguiti dalla Fondazione, in via esemplificativa, attraverso le seguenti attività:

1) promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche, con particolare attenzione per l'educazione, preparazione e formazione dei giovani, e per l'approfondimento delle tematiche di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;

2) organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione, ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;

3) sostenere le iniziative e attività di cui sopra anche se promosse e/o organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, purché si tratti di iniziative senza scopo di lucro;

4) istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distintesi in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

5) promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali;

6) promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;

7) promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale, organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;

8) acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici.

La Fondazione può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui ad esempio:

a) stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività programmate, nonché del patrimonio immobiliare.

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari.

Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività a carattere commerciale, sia direttamente che mediante acquisizione di immobili, partecipazioni e interessenze in altre imprese, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione.

La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, né rilasciare garanzie di qualsivoglia tipologia ad enti o imprese con fini di lucro.

La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

Articolo 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dall'Ente Fondatore e descritti nell'atto costitutivo.

Esso sarà successivamente incrementato dai redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione e non ritenute occorrenti per finanziare l'attività corrente della Fondazione stessa, nonché da ulteriori donazioni, lasciti, contributi o elargizioni provenienti dallo stesso Ente Fondatore, o da altri soggetti pubblici e privati.

Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Fermo restando che, in linea di principio, gli utili e l'avanzo di gestione devono essere impiegati nell'anno successivo per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accantonamento di una posta denominata "fondo di stabilizzazione erogazioni" corrispondente a non più del 50% (cinquanta per cento) dell'avanzo di gestione. Tale posta "fondo di stabilizzazione erogazioni" deve essere utilizzata allo specifico scopo di dare continuità all'attività istituzionale della Fondazione là dove essa si doti di un piano pluriennale di interventi, regolarmente approvato.

Articolo 5 - FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Nell'ambito del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione individua un fondo di dotazione, costituito da strumenti finanziari, partecipazioni o beni immobili di proprietà per un valore complessivo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

I beni del fondo di dotazione sono destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione, e non possono essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali qualora non vengano contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo di dotazione stesso.

Il fondo di gestione è costituito dai beni, dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione e dalle altre risorse finanziarie non destinate espressamente al fondo di dotazione. Esso è liberamente utilizzabile per la copertura degli oneri di gestione e per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

La Fondazione è insindacabile nella autonoma determinazione degli interventi. L'assegnazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

Articolo 6 - ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, a titolo personale o in qualità di enti esponenziali degli interessi diffusi della collettività e del territorio di riferimento della Fondazione, ne condividono gli scopi istituzionali, e desiderano contribuire alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente Fondatore non assume qualifica di sostenitore.

Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, stabilisce eventuali ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori e determina le modalità di adesione e di esclusione dalla Fondazione, il tutto secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di sostenitori, una quota minima di adesione, da versare per intero all'atto dell'adesione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;

- 2) il/la Presidente;
- 3) l'assemblea dei soggetti sostenitori;
- 4) l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e quelle inerenti a prestazioni professionali ove richieste per adempimenti normativi.

Articolo 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore "CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO" nomina il/la Presidente, il/la Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in numero complessivo di tre o cinque. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge e dallo statuto dell'Ente Fondatore per la nomina ad amministratori dello stesso ente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In sede di prima nomina (costituzione), comunque, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scadono con la scadenza del mandato degli amministratori dell'Ente Fondatore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore può, con delibera motivata presa a maggioranza assoluta dei propri membri e con il voto favorevole dell'organo di revisione, revocare in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o singoli componenti dello stesso.

Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del Consiglio di Amministrazione

dell'Ente Fondatore; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Agli amministratori della Fondazione può spettare un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico. La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Ente Fondatore.

L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti atti:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale di gestione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore, dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, e dell'organo di revisione;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
- c) la nomina del Segretario della Fondazione e la determinazione del suo eventuale compenso, che non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto per i membri del Consiglio;
- d) l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di adesione da parte degli aspiranti sostenitori;
- e) l'istituzione di eventuali comitati a carattere consultivo, che senza oneri finanziari per la Fondazione potranno coadiuvare gli amministratori nella programmazione dell'attività e nella pianificazione degli interventi;
- f) la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore.

In caso di delibera di operazioni di acquisti, a titolo oneroso, di partecipazioni e/o immobili, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della delibera, dovrà essere in possesso di relativa autorizzazione rilasciata dall'Ente Fondatore.

Articolo 10 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, inviata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori e all'organo di controllo a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail all'indirizzo, numero o account indicato da ciascun componente e comunicato alla Segreteria della Fondazione contestualmente all'accettazione della carica.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato senza indugio qualora ne faccia richiesta scritta la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, o l'organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché facilmente raggiungibile con mezzi meccanici e sito nel territorio di competenza dell'Ente Fondatore. Resta valida la possibilità di svolgimento delle adunanze anche in modalità tele-video e audio conferenza, purché siano individuabili gli amministratori presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Gli amministratori eventualmente interessati alla deliberazione, in proprio o per conto di terzi, devono informarne in modo circostanziato il consiglio, prima della deliberazione, e rispondono dei danni derivati alla Fondazione o all'Ente Fondatore dalla loro azione od omissione.

Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei sostenitori, ove presente;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- d) è il legale rappresentante della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio.

Eventuali limitazioni ai poteri del Presidente derivanti da una decisione del Consiglio di Amministrazione non sono opponibili ai terzi, ancorché da questi conosciute, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vicepresidente.

Il Presidente e chi lo sostituisce possono, in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte dell'organo collegiale.

Articolo 12 - ASSEMBLEA DEI SOGGETTI SOSTENITORI

L'assemblea dei sostenitori, ove presente, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per esaminare il bilancio consuntivo e il preventivo annuale di gestione prima della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail all'indirizzo, numero telefax o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli sostenitori contestualmente all'adesione. I sostenitori devono comunicare per iscritto alla Fondazione eventuali successive variazioni del domicilio e/o indirizzo PEC o mail o numeri eletti per tale comunicazione.

All'assemblea hanno diritto di partecipare i sostenitori la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

I sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti collegati in audio e/o video conferenza, purché siano sempre riconoscibili ed identificabili.

All'assemblea dei sostenitori partecipano gli amministratori della Fondazione, il Segretario, l'organo di Controllo e l'Ente Fondatore. Vi possono inoltre partecipare gli amministratori dell'Ente Fondatore che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a maggioranza dei presenti.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai sostenitori.

Non è consentito il voto per delega.

Unitamente al bilancio consuntivo e al preventivo annuale di gestione, all'assemblea dei sostenitori deve essere presentata una relazione degli amministratori della Fondazione, che illustri i criteri seguiti nella gestione del patrimonio e nella programmazione delle attività e degli interventi finanziari per il perseguimento degli scopi statutari.

L'organo di controllo riferisce inoltre all'assemblea sull'esito dei controlli effettuati, e comunica il proprio parere sul bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea esprime il proprio parere con un voto consultivo sulla relazione degli amministratori, sul bilancio consuntivo e sul preventivo annuale di gestione. Tale parere non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio e del preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tuttavia, in caso di parere contrario dell'assemblea dei sostenitori o dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione dell'ente con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.

L'assemblea dei sostenitori può inoltre approvare mozioni e proposte inerenti all'attività della Fondazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione stessa e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.

Articolo 13 - SEGRETARIO/A GENERALE

Il Segretario generale della Fondazione, se presente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce natura, durata, qualifica ed eventuale remunerazione del rapporto e assolve alle seguenti funzioni:

- a) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle adunanze dell'assemblea dei sostenitori, e redige i rispettivi verbali;
- b) collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- c) cura l'organizzazione e l'attività amministrativa della Fondazione e i relativi adempimenti contabili e fiscali, e predispone i mezzi necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative;
- d) dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO

Il bilancio consuntivo di esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono sottoposti al controllo di un organo di controllo, costituito da un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un revisore unico. L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore, dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora sia nominato un collegio dei revisori, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore, spetta inoltre la nomina del presidente del collegio. Inoltre, almeno un componente effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia nominato un revisore unico, lo stesso deve essere iscritto nel medesimo registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di controllo devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.

Ai componenti effettivi dell'organo di controllo spetta l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore all'atto della nomina sempre nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime un parere sul bilancio consuntivo di esercizio, che viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, o, in sua assenza almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore avente ad oggetto il parere al preventivo di gestione e al bilancio.

L'organo di controllo deve assistere all'assemblea dei sostenitori e decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata anche a una sola adunanza dell'assemblea dei sostenitori.

Articolo 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il preventivo di gestione relativo al successivo esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno, e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente entro il 28 febbraio di ogni anno, oltre alla relazione prevista dall'art. 12, da presentare entro il 31 marzo successivo al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore e all'assemblea dei sostenitori, ove presente.

Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e modalità di corresponsione. Tale elenco deve essere messo a disposizione dell'assemblea dei sostenitori, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto del parere dell'organo di revisione, dell'Ente Fondatore e dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, approva il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione della Fondazione.

Articolo 16 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione saranno destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto, all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione sia imposta o consentita per legge.

Articolo 17 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla legge o in caso di scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione può darsi un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il primo esercizio finanziario della Fondazione avrà termine il 31 dicembre 2022.

Il preventivo di gestione relativo al primo esercizio dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio 2022.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto compatibili.